

CIRCOLARE D.G. N. 64 /86 - D.C. V N. 9/86

Prot. n. 725 (57) 73.40

Oggetto: Impianti a fune in servizio pubblico. - Impalmature delle funi flessibili.

Le modalità di esecuzione delle impalmature per le funi flessibili sono attualmente disciplinate dalle prescrizioni di cui al DM 31.8.1937, n. 2672.

La lunghezza minima di tali impalmature è inoltre stabilita dalle seguenti norme tecniche:

- funivie bifune a va e vieni (DM 15.2.1969, n. 815 punto 2.4.9)
1200 x d (ove d= diametro della fune)
- sciovie (DM 15.3.1982, n. 706 punto 2.2.10)
1300 x d (ove d= diametro della fune)

Inoltre per le funivie monofune a collegamento permanente la lunghezza minima dell'impalmatura della fune portante-traente era stata fissata pari a 1300 x d dal DM 16.4.1947, n. 906, peraltro successivamente abrogato.

Lo schema dell'impalmatura riportato nel citato DM 31 agosto 1937, nonché quello di cui all'Allegato "A" al DM 15.3.1982 prevedono di mantenere un tratto di anima tessile tra le estremità di due trefoli accecati contigui.

E' stato ora chiesto di poter effettuare - in via provvisoria - le impalmature delle funi flessibili, apportando alle modalità di esecuzione le seguenti modifiche:

- fissare la lunghezza minima dell'implamatura in 1500 d;
- realizzare il tratto tra i due nodi centrali, formato da metà trefoli per ciascun capo, con lunghezza pari a 500 d;
- allungare il tratto dei trefoli accecati fino a portare l'estremità di un trefolo accecato (avente lunghezza pari a 100 d) a contatto dell'estremità del trefolo accecato del nodo successivo (distanza tra due nodi pari a 200 d), eliminando cioè del tutto l'anima tessile fra i due trefoli contigui accecati.

La predetta istanza è stata sottoposta all'esame della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri nell'adunanza del 19 marzo c.a.

Nel convenire con il parere espresso dalla predetta Commissione, si fa presente che può essere consentita, in via provvisoria, l'effettuazione delle impalmature delle funi flessibili, per tutti gli impianti a fune, con le modalità sopra indicate, alle seguenti condizioni:

1 - le impalmature dovranno essere eseguite da personale specializzato di una Ditta costruttrice di funi;

2 - allo scadere del primo e del secondo anno di esercizio il direttore di esercizio dell'impianto dovrà riferire al competente Ufficio periferico di sorveglianza ed a questa Sede sul comportamento nel tempo del tratto di fune impalmato.

IL DIRETTORE GENERALE